

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 262 DEL 24.08.2015

OGGETTO: AFFARI LEGALI – DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE AL COMUNE DI BIELLA DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 2002 AL 2013 PER I LOCALI AD USO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI – AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE

L'anno duemilaquindici il ventiquattro del mese di agosto alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE		X
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

AFFARI LEGALI – DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE AL COMUNE DI BIELLA DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 2002 AL 2013 PER I LOCALI AD USO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI – AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che, in forza di quanto previsto dalla Legge 24.04.1941 n. 392, fino al 31.08.2015 sono a carico del Comune di Biella le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici Giudiziari ubicati nel territorio comunale, pigioni, riparazioni, manutenzioni, illuminazione, telefonia, riscaldamento, custodia, acqua, fornitura mobili e impianti, pulizie);
- che le spese di cui sopra sono a carico esclusivo dal Comune nel quale hanno sede gli Uffici Giudiziari, senza concorso da parte dei Comuni compresi nella circoscrizione giudiziaria;
- che tuttavia, in forza di quanto disposto dalla predetta Legge 392/1941 e dal D.P.R. 04.05.1998 n. 187 annualmente il Ministero della Giustizia è tenuto a determinare il contributo spettante al Comune a titolo di rimborso delle spese sostenute per i locali ad uso degli Uffici Giudiziari;
- che nel corso degli anni che vanno dal 2002 al 2013 il procedimento amministrativo per la determinazione e la corresponsione, da parte del Ministero della Giustizia, del contributo di cui sopra spettante al Comune di Biella, risulta mai concluso, in quanto sono state erogate al Comune stesso soltanto somme in acconto e mai in saldo;
- che relativamente al periodo 2002-2013 a fronte di spese sostenute dal Comune di Biella pari ad Euro 6.093.976,38, regolarmente approvate dalla Commissione paritetica di Manutenzione e ritualmente trasmesse al Ministero della Giustizia, sono stati erogati al Comune di Biella soltanto acconti per un totale di Euro 3.648.066,19;
- che vane sono state le richieste, formali e per le vie brevi, di ottenere l'emanazione del Decreto Ministeriale attestante l'importo dovuto al Comune a titolo di saldo, in ultimo con lettera-diffida del 20.05.2015;
- che il mancato pagamento di quanto dovuto da parte del Ministero della Giustizia determina una situazione di disequilibrio finanziario che rischia di rendere assai difficoltosa l'attività del Comune, anche a causa dei concomitanti "tagli" disposti dalle recenti Leggi di Stabilità;
- che essendo ampiamente decorsi i termini concessi al Ministero della Giustizia per concludere i procedimenti di cui sopra, è necessario ed opportuno, a tutela degli equilibri di bilancio, esperire ogni azione giudiziale utile allo scopo;
- che il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura;

- che, a tal fine, all'esito di un avviso pubblico, con determinazione A.G. n. 108 del 16.04.2015, è stato approvato l'elenco degli Avvocati disponibili ad assumere il patrocinio del Comune nei procedimenti davanti al T.A.R. nel corso dell'anno 2015;
- che, valutati i *curricula* degli avvocati compresi nel predetto elenco, l'avv. Andrea GANDINO di Torino, per l'esperienza positivamente maturata in procedimenti davanti al TAR Lazio e per l'attività accademica svolta ed in corso di svolgimento, appare idoneo a ricevere l'incarico fiduciario per la vertenza di cui trattasi;
- che, interpellato in merito, l'avv. GANDINO si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico, proponendo di essere affiancato, a parità di costi, dal collega di studio avv. Alessandro PAIRE, anch'esso presente nell'elenco approvato con la predetta determinazione A.G. 108/2015, e anch'esso in possesso di adeguata esperienza professionale ed accademica;

Visto il preventivo di spesa in data 30.07.2015, per un importo di € 5.836,48 presentato dall'avv. GANDINO relativo alla prima fase di istruttoria e di studio delle opportune strategie processuali, da intendersi quale acconto nel momento in cui si passerà alla fase processuale vera e propria;

Visti gli art. 39e 43 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di affidare all'avv. Andrea GANDINO di Torino, congiuntamente all'avv. Alessandro PAIRE di Torino l'incarico di definire e di adottare tutte le iniziative stragiudiziali e giudiziali volte ad ottenere da parte del Ministero di Giustizia la definizione dei procedimenti amministrativi descritti in premessa;
 2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento all'avv. Andrea GANDINO e all'avv. Alessandro PAIRE di Torino della delega a rappresentare e difendere il Comune di Biella;
 3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nell'impegno n. 576/2015 del Bilancio 2015;
 4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.
-